

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

25.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
SACCONI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle Regioni (1890);		MARTINAT . . . . . 203
Senatori DE' COCCI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2384) . . . . .	200	MORO . . . . . 204
PRESIDENTE . . . . .	200, 201, 202, 203, 204, 214, 215	OLIVI . . . . . 205, 207, 209
ALIVERTI . . . . .	205, 207, 212	POSTAL . . . . . 209
CERRINA FERONI . . . . .	214	RAVAGLIA . . . . . 209, 210
CITARISTI . . . . .	202	REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .
LAFORGIA . . . . .	208, 209	200, 210, 215
		SACCONI . . . . . 210
		SARRI TRABUJO . . . . . 200, 201, 202
		SPINI . . . . . 203
		<b>La seduta comincia alle 10,30.</b>
		OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Sacconi ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle Regioni (1890); e senatori de' Cocci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (Approvata dal Senato) (2384).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Sacconi ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle Regioni »; d'iniziativa dei senatori De' Cocci ed altri: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste », già approvata dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Comunico che nella seduta di ieri la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul progetto di legge n. 2384, e — nei limiti dello stanziamento recato dal predetto progetto di legge — parere favorevole sulla proposta di legge n. 1890. Poiché, per altro, non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, nella seduta di oggi si potrà proseguire solo nella discussione sulle linee generali.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero informare la Commissione che il ministro del commercio con l'estero, che avrebbe dovuto essere presente stamane, per impegni contemporanei in altra riunione non può partecipare alla seduta della Commissione. Comunque egli

mi ha fatto sapere che concorda sul testo approvato dal Senato.

Mi auguro che il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, che ha formato oggetto di un ampio dibattito e di un confronto con le proposte presentate da altri gruppi, possa essere approvato anche dalla Camera.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che all'ordine del giorno vi sono due proposte di legge; e, per quanto riguarda la proposta di legge Sacconi ed altri, alcuni articoli sono stati sostanzialmente assorbiti dal testo unificato, mentre altri possono essere stralciati — quelli che riguardano le competenze aggiuntive regionali in materia di credito agevolato — e discussi in seguito.

Ho proposto lo stralcio perché la materia, anche in relazione ad altro provvedimento all'ordine del giorno, esige un esame approfondito con la consultazione delle regioni stesse. Ritengo che, una volta presa visione delle varie iniziative che esistono in materia e forse anche con possibilità di accorpamento con altre proposte di legge, si debba esaminare in maniera globale la questione del credito agevolato regionale.

Vorrei per altro ricordare che questa tematica del credito agevolato ha formato oggetto di un ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo. Ricordo, inoltre, di aver già proposto nella seduta precedente lo stralcio dell'articolo 8, che è fondamentale, della proposta di legge di iniziativa del deputato Sacconi ed altri e dell'articolo 10. Oltre ai suddetti articoli proporrò altresì di stralciare l'articolo 11.

A mio parere l'articolo 8 rappresenta un testo base, mentre il 10 prevede questa commissione tecnica dell'energia; l'articolo 11, invece, propongo di stralciarlo poiché contiene norme di rinvio per la disciplina regionale. Non ritengo sia il caso di formalizzarsi sugli articoli da salvare o meno, poiché è essenziale avere una base su cui potere costruire.

SARRI TRABUJO. Per un primo approccio al problema credo importante ri-

cordare che siamo molto sensibili alle sollecitazioni che ci sono state rivolte da più parti affinché il provvedimento venga varato il più presto possibile. Siamo altresì d'accordo per snellire la procedura relativa alla sua approvazione, ma al tempo stesso vorremmo avere elementi di valutazione più approfonditi, poiché sappiamo che questo è uno strumento importante per le piccole e medie aziende. Più tardi il compagno Olivi approfondirà la questione.

Vorrei ora fare un rilievo: dovremmo portare questo testo al Comitato permanente dell'industria poiché ci pare — ad una prima lettura del testo — che esso presenti aspetti contraddittori in relazione ad alcune norme. Innanzitutto vi sono tre elementi di carattere diverso rispetto ai consorzi interni, ai consorzi che si costituiscono per l'esportazione ed a quelli che si costituiscono per opere urbanistiche. Esistono per questi tre aspetti procedure diversificate. Dobbiamo sottolineare, inoltre, che è stato soppresso il comitato interministeriale cui, in pratica, era devoluta ogni competenza.

Per quanto riguarda i consorzi interni si fornisce un certo aiuto al mediocredito, mentre per l'esportazione viene costituito un Comitato interministeriale presieduto dal ministro del commercio estero che ha compiti amministrativi di controllo sugli atti.

La proposta di legge del gruppo socialista, esattamente quella presentata dall'onorevole Sacconi, a nostro parere va valutata attentamente poiché assegna compiti diversi alle regioni. Abbiamo la necessità di fare in modo che questa proposta di legge possa andare avanti rapidamente ed è necessario che tale rapidità corrisponda alle esigenze dei consorziati poiché ci viene sollecitato uno snellimento delle procedure; insomma ci viene richiesto di sciogliere tutti i nodi che si sono formati con la legge n. 374, per cui è necessario predisporre una normativa veramente efficace e particolarmente rivolta agli scopi dei consorzi.

Mi preme sottolineare il richiamo che è stato fatto dalla Commissione affari co-

stituzionali dell'altro ramo del Parlamento; in proposito credo, anzi, esista anche un parere della Commissione affari costituzionali della Camera che non si riferisce ad un articolo specifico ma ai criteri generali del conferimento dei contributi in relazione a quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione. In proposito desidererei che si valutassero articolo per articolo i rilievi della Commissione affari costituzionali, allo scopo di verificare che non vi siano diversità anche per arrivare al già citato snellimento delle procedure e per favorire quanto più possibile i consorzi.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Sarrì Trabujo, se mi permetto di dire che questa interpretazione della Commissione affari costituzionali del Senato non ha senso.

Forse c'è qualche riferimento non appropriato: l'articolo 97 della Costituzione si riferisce agli uffici pubblici, mentre i contributi di cui noi ci occupiamo sono per i consorzi, che non sono uffici pubblici. C'è qualcosa che non va.

**SARRI TRABUJO.** Vada a vedere a pagina 13, signor presidente, ultimo capoverso: « Il disegno di legge inoltre non dice neanche una parola sui criteri da seguire per il conferimento dei contributi, il che nella prassi potrebbe dar luogo ad arbitrî non consentiti dai principî di una buona amministrazione (articolo 97 della Costituzione) ».

Questo afferma la Commissione Affari costituzionali del Senato. Si tratta di valutare attentamente il testo, soprattutto per questa parte.

Rilevavo già, nella mia premessa, che esistono tre modi di dare contribuzioni. Il primo è quello relativo ai consorzi interni (di ricerca, di ricerca di mercato, eccetera); e questi sono contributi che di fatto vengono assegnati con una certa rapidità. Si tratta di vedere se si debbano seguire dei criteri particolari.

Per i consorzi dell'*export* è prevista la costituzione di un apposito comitato interministeriale. Ma perché si creano que-

ste disparità di trattamento, quando uno dei punti che pone con maggior forza la *Feder-export* è proprio la snellezza delle procedure? Prima di accedere al comitato occorre l'intervento della regione, debbono passare i trenta giorni, e così via. Sappiamo come siano lunghi i tempi quando si tratta di comitati interministeriali.

Mi sembra dunque che vi sia davvero una necessità di approfondimento. Questo non significa che non si debba mirare ad una approvazione rapida della proposta di legge; vista però l'importanza di questo testo, mi pare doveroso consentire alla Commissione una analisi seria della materia, per studiare eventuali modifiche.

**PRESIDENTE.** Mi permetto di dire che probabilmente il rilievo della Commissione del Senato si riferisce ai consorzi misti, per i quali esiste una competenza regionale.

**SARRI TRABUJO.** Questo non c'è scritto.

**PRESIDENTE.** Ma il riferimento non può che essere questo, poiché si parla di uffici pubblici. Gli unici consorzi per i quali si possa parlare di buona amministrazione sono i consorzi misti.

**SARRI TRABUJO.** Anche il Mediocredito è un pubblico ufficio.

**PRESIDENTE.** Non può trattarsi che di soci membri dei consorzi. Possono esserci due tipi: o con membri di diritto pubblico, che non sono pubblici uffici, o pubblici uffici, e allora sono consorzi pubblici territoriali.

In effetti, è la normativa regionale che dovrà specificare tutto questo. A me sembra che il rilievo rappresenti una delle vecchie tendenze dello Stato accentratore, che vorrebbe vedere inserite nelle leggi, tutte le determinazioni lasciate alle autonomie regionali. Ognuno, comunque, può fare i rilievi che crede.

L'onorevole Sarri Trabujo ha sollevato questa eccezione, che urta contro il fatto

ben noto che il comitato permanente per l'industria non è stato ancora costituito, mentre va considerato che non è possibile devolvere ad un Comitato permanente l'esame di una proposta di legge che la Commissione deve approvare in sede referente o legislativa. Si tratta, comunque, di una proposta, sulla quale immagino che l'onorevole Citaristi voglia prendere la parola.

**CITARISTI.** Non entro per il momento nel merito del provvedimento al nostro esame, come avrei voluto fare, riservandomi di fare alcune osservazioni quando la discussione verterà sulla valutazione generale e sugli articoli del provvedimento.

Mi limito a dire che con questo provvedimento stabiliamo agevolazioni tributarie, agevolazioni creditizie e incentivazioni per il commercio estero delle piccole e medie industrie. Sono agevolazioni che in gran parte riprendono quelle già previste da una legge scaduta nel dicembre del 1980, con l'aggiunta di altre, che hanno reso attuale la vecchia legge, indicata, dal nome del suo proponente, come « legge Minnoci ».

Non entro neanche nel merito delle valutazioni fatte dalla collega Sarri per quanto riguarda il giudizio dato dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Vorrei soltanto esprimere una valutazione di ordine politico: noi sappiamo che i provvedimenti di stretta valutaria e creditizia emanati dal Governo hanno inciso e incideranno sempre più sulle possibilità d'azione e di attività delle piccole e medie industrie. Gli stessi istituti di credito, nei limiti in cui potranno operare, saranno portati — per necessità, o per motivi di clientela — a favorire più i grossi complessi che le piccole e medie industrie. Sappiamo anche che il nostro sistema industriale, a differenza di quello di altre nazioni, è basato più sulle piccole e medie industrie che sui grandi complessi industriali. Dobbiamo anche dire, obiettivamente, che finora la politica industriale dei vari Governi succedutisi ha sempre mirato al sostegno della grande industria, e poco a quello delle piccole e medie in-

dustrie, sulle quali invece si regge, in gran parte, l'economia del nostro paese, economia che in questi ultimi anni, e specialmente in questi ultimi mesi, è riuscita ad ottenere anche risultati positivi grazie all'esportazione di prodotti.

Tutti riconosciamo, credo, la necessità che queste piccole e medie industrie — che da sole non riescono ormai ad affrontare i problemi di una industria moderna, per quanto riguarda la ricerca, la tecnologia, e specialmente per il mantenimento o la conquista di mercati esteri — siano aiutate a consolidarsi, a costituire tra loro dei consorzi, per raggiungere obiettivi e finalità economici.

La proposta della collega Sarri Trabujo di approfondire i vari articoli di questo provvedimento al nostro esame è anche giusta, in linea di principio; temo però che essa richieda tempi troppo lunghi, in contrasto con la necessità che abbiamo di varare rapidamente alcuni provvedimenti, magari non perfetti, come tutte le cose di questo mondo, ma sempre perfezionabili. Ricordiamo, però, che se andiamo in cerca della perfezione rischiamo che nel frattempo il disagio in cui versano queste piccole e medie imprese si aggravi; rischiamo di arrivare, con la nostra medicina, quando il malato è già morto.

Pur apprezzando, quindi, quanto ha detto l'onorevole Sarri, penso che, anche per motivi pratici, sia opportuno procedere intanto, nei limiti del possibile, nella discussione in questa sede, dove ognuno di noi potrà portare il proprio contributo.

Mi auguro che eventuali emendamenti che non incidono nella sostanza del provvedimento al nostro esame possano sempre costituire oggetto di altre proposte di legge, anche di iniziativa parlamentare.

Abbiamo al nostro esame anche altre proposte di legge concernenti le piccole e le medie industrie; però il provvedimento in discussione deve essere, a nostro avviso, approvato celermente, non perché ci è pervenuto dal Senato, ma perché penso che la situazione economica, in cui versano le industrie italiane, richieda un tempestivo intervento a sostegno.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che all'esame della Commissione vi sono due provvedimenti distinti. Se approviamo il primo senza emendamento, potremo poi modificare il secondo, soprattutto in tema di competenze regionali, per il quale ricordo di aver chiesto lo stralcio degli articoli 8, 10 e 11.

SPINI. Ciascuno di noi ha partecipato a convegni e congressi sui problemi del commercio estero ed in particolare sulle questioni attinenti alle piccole e medie imprese, e in tutte quelle occasioni c'è stato ripetutamente sollecitato il varo del provvedimento oggi al nostro esame. Quando abbiamo trattato lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, abbiamo verificato che in bilancio era previsto uno stanziamento (mi riferisco alla legge Minocci) non sufficiente ad alimentare le attività dei consorzi per le esportazioni. Anche noi avremmo tante cose da dire (il progetto Sacconi, di cui sono firmatario, ne è una indicazione), però bisogna essere realisti e sapere cosa comporti il porre in essere una sorta di andirivieni del provvedimento tra la Camera ed il Senato.

Purtroppo la situazione della pratica concreta del Parlamento è tale da persuadermi che questo andirivieni sarebbe certamente elemento pericoloso; potremmo quindi licenziare senza modifiche il provvedimento al nostro esame nella giornata odierna, per poi riservarci — dato che la proposta del Presidente ce lo permettesse — eventuali modifiche nella proposta di legge dell'onorevole Sacconi.

MARTINAT. Signor presidente, sono dell'avviso di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge, oggi in discussione, pur facendo tutte le riserve del caso per la carenza degli interventi in essa previsti. Personalmente ritengo sia indispensabile procedere in tempi rapidi al sostegno di un settore ormai in crisi, soprattutto a causa della stretta creditizia e dell'aumento dei tassi adottati dal Governo in questi giorni.

MORO. Vorrei fare alcune osservazioni. Convengo che questo disegno di legge, per gli aspetti che contiene, debba essere approvato al più presto. Non entro nel merito di una discussione generale, mi limito soltanto a fare talune puntualizzazioni in relazione ad alcune modifiche che vorrei apportare al provvedimento.

PRESIDENTE. D'accordo.

MORO. Spesso si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e alla legge sul Mezzogiorno per la zonizzazione; non è stato però mai fatto riferimento — non vorrei fosse stato espressamente tolto — alle aree depresse del centro-nord. La prima domanda, che vorrei porre all'attenzione della Commissione, è questa: l'esclusione, il non inserimento di queste aree è solo casuale, insomma, un incidente di percorso? In caso affermativo è possibile inserire tali aree in questo provvedimento? La seconda questione è questa: quando parliamo dei consorzi misti, la partecipazione degli enti pubblici e privati non è chiara e si deroga, in qualche modo, alle quote di partecipazione. Perché faccio questa domanda? Perché il decollo delle aree industriali, là dove vi sono dei progetti integrati (nella mia provincia si sta attuando un esperimento pilota con l'aiuto della regione e dei privati), è caratterizzato principalmente dall'elemento trainante rappresentato dall'ente pubblico. Sarebbe allora auspicabile che si stabilisse una diversa percentuale di partecipazione tra l'ente pubblico e quello privato; il primo, è bene ricordarlo, ha la quasi totalità dell'iniziativa. Ho notato, per esperienza personale, che dove la mentalità consortile è sviluppata l'ente pubblico diventa inutile, perché ci pensano i privati, ma dove bisogna sollecitare è chiaro che l'iniziativa pubblica è preminente.

PRESIDENTE. Il mio parere, come relatore, è che nell'attuale testo dell'articolo 17 non esiste alcun vincolo di quota del 20 per cento per l'ente pubblico nei confronti di quello privato, perché il vin-

colo di quota, di cui al secondo comma dell'articolo 2, riguarda solo i consorzi contemplati nel primo comma dello stesso articolo 2. Infatti si dice che: «Le quote consortili sono sottoscritte da ciascuna delle imprese partecipanti». La mia interpretazione è che nel consorzio misto le quote consortili di ciascuna impresa partecipante rimangono determinate, entro il limite massimo del 20 per cento, mentre per quanto riguarda le quote degli enti pubblici non vi è alcuna determinazione di quota. L'unica cosa che si può desumere è che la quota, contemplata per l'ente pubblico, non possa superare il 50 per cento del conferimento totale, perché a questo punto non mi sembra si possa più parlare di società consortile mista. Questa, ad onor del vero, è una interpretazione un po' faticosa che si può desumere dalla natura stessa del consorzio. Di sicuro non esiste però alcun limite di quota per il singolo soggetto partecipante il quale ha natura giuridica diversa dall'impresa.

Per quanto riguarda il primo quesito, la mia opinione è che si tratti di una dimenticanza voluta, perché esiste una tendenza politica a circoscrivere il tema delle aree depresse al solo Mezzogiorno. Voglio però far notare che esistono due testi sui quali si può procedere a modificazioni: il testo di interpretazione della legge che individua le aree depresse del centro-nord e il testo Sacconi, dove potremmo configurare questi come finanziamenti regionali aggiuntivi.

Devo dire che comunque occorre procedere a parte, perché c'è il problema (segnalato dalla regione Lombardia in particolare, ma un po' da tutte le regioni) di uniformare le aree di sviluppo industriale di competenza regionale con le aree depresse perché altrimenti si dà luogo ad una asimmetria.

Potremmo concordare un emendamento da apportare alla proposta di legge dell'onorevole Sacconi e cominciare da lì, stabilendo che i benefici sono quelli di cui alle aree individuate dal punto di vista regionale. Diversamente, anche se noi concordassimo dei benefici ai consorzi del-

le aree depresse del centro-nord, creeremo una nuova asimmetria.

ALIVERTI. Vorrei porre una questione che riguarda l'ordine dei lavori. Preliminarmente voglio rilevare che ci troviamo in sede legislativa e non in sede referente, per cui occorre conformare la nostra discussione al dettato regolamentare.

Stamattina è già stata avanzata una proposta preliminare ai nostri lavori, che è quella di sentire le opinioni di tutti i gruppi e successivamente nominare un Comitato ristretto, non essendo possibile trasferire il provvedimento al comitato permanente per l'industria. Ritengo comunque che occorra tener presenti le considerazioni fatte dall'onorevole Citaristi, che non possiamo cioè essere insensibili ai richiami, che ci pervengono anche dall'esterno, ad approfondire tutta la materia che è oggetto della nostra odierna discussione.

Ritengo che dal punto di vista procedurale occorra procedere in questo modo: dar luogo ad una serie di interventi da parte di tutti i deputati che ne facciano richiesta, durante i quali ciascuno proporrà eventualmente quesiti cui il relatore risponderà alla fine; arrivare, quindi, ad una conclusione questa mattina stessa, per non ritardare *sine die l'iter* di questo procedimento. Stamattina, infatti, corriamo il rischio di fare una serie di sondaggi delle varie opinioni sul testo che abbiamo in discussione, di pervenire poi alla constatazione che l'ora è già tarda e di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima settimana, senza definire una procedura che vorrei fosse ricondotta ai canoni originari.

Pertanto, noi abbiamo di fronte due possibilità: la prima è di esaminare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato e, sottolineando l'esigenza politica di una sua rapida approvazione, pervenire ad una serie di chiarificazioni e di interpretazioni, senza però introdurre modificazioni che ritarderebbero *l'iter* del provvedimento. La seconda possibilità è quella di prendere in esame alcune proposte di modifica e nominare un appo-

sito Comitato ristretto che esamini queste proposte. Vorrei però sottolineare — e questo è un rilievo di carattere politico — che in nessun caso dovremmo correre il rischio che, introducendo alcune modifiche di carattere formale, si possa allargare il campo al riesame di tutto il testo che ci è pervenuto dal Senato.

Signor presidente, mi pare che se vogliamo correttamente procedere (non è che non lo abbiamo fatto finora), dobbiamo riprendere i nostri lavori, dopo aver sentito chi vuole intervenire; alla fine prenderemo le nostre decisioni.

OLIVI. Desidero anzitutto precisare, intervenendo nella discussione sulle linee generali, che l'atteggiamento del gruppo comunista in merito al provvedimento sui consorzi è stato di sollecitazione e di impulso all'approvazione del medesimo, in tutto *l'iter* seguito al Senato.

Ci siamo trovati, infatti, di fronte a difficoltà nel procedere rapidamente, anche perché il Governo non ha assolto alle sue funzioni nel partecipare ai lavori della Commissione, creando una serie di ritardi, al punto che la legge n. 374 è scaduta il 31 dicembre scorso.

L'urgenza con la quale dobbiamo procedere non deve però farci slittare, nel senso di prescindere da qualsiasi valutazione politica, di carattere generale o particolare (che ci sono state da più parti sottoposte).

Avvertiamo, pertanto, l'esigenza di un approfondimento, ribadendo, comunque, il giudizio positivo sul risultato raggiunto (anche se riscontriamo una serie di limiti che potevano, a nostro avviso, essere superati).

Ci sembra necessario procedere nel senso di raggiungere un'intesa sui punti che possono essere modificati. Debbo dire che condivido integralmente il tipo di osservazione politica fatta dall'onorevole Citaristi circa il fatto che nella storia della politica industriale italiana è praticamente assente un giusto rilievo del ruolo della piccola e media impresa, e dell'imprenditoria artigiana. Anche le recenti restrizioni drastiche del credito decise dal Governo

scaricano le conseguenze prevalentemente sul settore delle imprese minori, creando una situazione di particolare tensione sul piano sociale e produttivo.

In questo senso riteniamo che debbano essere soppressi quei limiti stabiliti con decreto ministeriale del 30 dicembre 1980, che impediscono alle Regioni di intervenire in materia di agevolazioni creditizie nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia. Siamo del parere che debbano essere rimossi tutti gli impedimenti alla possibilità di un utilizzo di strumenti legislativi importanti, tanto più oggi che si configurano come strumenti che non si rivolgono soltanto all'esportazione, ma introducono una serie di elementi di modifica di ampio intervento nella struttura consortile.

Una prima osservazione di carattere critico al provvedimento del Senato deriva dall'apprezzamento che il nostro gruppo esprime circa le direttrici contenute nella proposta di legge Sacconi, soprattutto per quanto riguarda il ruolo delle Regioni.

Venendo, in effetti, a mancare una dislocazione delle risorse sul piano regionale, si finirà per accentuare la distribuzione di queste risorse soltanto verso quelle aree particolarmente sensibili a sollecitazioni associazionistiche di imprese che presentano una struttura consolidata ed una esperienza di lungo respiro; in questo modo si colpiranno negativamente le aree più deboli, quindi il Mezzogiorno d'Italia. Va ricordato ad esempio che esistono residui passivi presso l'Artigiancassa che derivano da un impedimento agli interventi delle regioni; la legge infatti prevede assegnazioni, sia pure generiche, al Mezzogiorno, senza dare, però, alle regioni adeguate responsabilità per quanto riguarda l'erogazione dei crediti. In sostanza ci troviamo di fronte a restrizioni del credito nei confronti di coloro che non possono offrire proprie garanzie e che non hanno strutture sufficienti dal punto di vista economico.

Si tratta di un punto da valutare con estrema attenzione, anche per le connessioni relative ad uno degli elementi, che

ci lascia dubbiosi, del provvedimento del Senato, quello relativo al divieto della distribuzione degli utili.

A nostro avviso si dovrebbe procedere al divieto non della distribuzione, ma della formazione degli utili, per evitare che alcuni consorzi si arricchiscano a scapito di altri, trasformandosi in vere e proprie imprese. Siamo contrari ad una visione del consorzio-impresa che finisce per soffocare l'iniziativa imprenditoriale e persino a strappare alle singole aziende i diritti di marchio e di brevetto; questo processo di vera e propria rapina viene fatto dai grandi consorzi del nord nei confronti di una pleora di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Naturalmente noi saremmo favorevoli che il contributo ai consorzi fosse esteso in maniera esplicita, soprattutto per quanto riguarda le spese di gestione. Ad esempio, quand'è che un consorzio ha l'esigenza di investire? Quando è talmente robusto che mette nei propri programmi l'acquisizione della propria sede, l'acquisto delle strutture, eccetera. Ma a quel punto è diventato un consorzio che ha minore necessità di un intervento di carattere pubblico. Riteniamo che l'impulso maggiore dovrebbe essere dato proprio per stimolare la formazione associazionistica.

Queste considerazioni critiche che ho ritenuto di dover fare sono riferite a quelle parti che mettono un po' in ombra il provvedimento che, per altro, introduce elementi nuovi rispetto alla normativa precedente; dobbiamo dar atto alle varie forze politiche di aver preso in seria considerazione le proposte aggiuntive e integrative fatte al Senato dal partito comunista e che ritroviamo nella normativa in esame. Siamo di fronte ad uno strumento legislativo rinnovato che deve servire a superare tutte quelle carenze registrate nella fase di applicazione della legge n. 374 del 1976. Fino a tutto il 1978 nel comitato interministeriale previsto dall'articolo 8 di tale legge è prevalsa la posizione secondo la quale i consorzi costituiti con la forma giuridica cooperativa non potevano essere ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge. Questo è stato

uno dei limiti più gravi del provvedimento che dobbiamo oggi modificare.

ALIVERTI. Quello che afferma l'onorevole Olivi non corrisponde a verità.

OLIVI. Ora spiego anche perché ci sono giudizi differenti. Ciò ha impedito alla quasi totalità dei consorzi costituiti fra imprese artigiane di presentare domanda ed ottenere i benefici in quanto la loro costituzione, per la maggior parte di essi, era avvenuta prima dell'emanazione della legge n. 377 del 10 maggio 1977, concernente « modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili » e che ha reso possibile il superamento di diverse difficoltà operative per i consorzi stessi; in precedenza quasi tutte le forme associate tra minori imprese erano state costituite con statuto cooperativo.

ALIVERTI. Avendo presieduto io il comitato, posso dire che ciò non è vero.

OLIVI. Questa è la realtà dei fatti, invece. Il Consiglio di Stato, con parere n. 645 del 25 ottobre 1980, ha però chiarito che anche le società cooperative possono essere costituite per perseguire gli scopi propri dei consorzi tra imprenditori ed in tal caso essere ammesse ai benefici previsti per i consorzi e le società consortili. Tale decisione ha reso possibile l'utilizzazione dei benefici anche per i consorzi tra imprese artigiane, ma a termini ormai scaduti.

Un'altra difficoltà è stata posta dalle disposizioni in materia di consorzi per il commercio estero, in quanto con l'articolo 15 della legge n. 374 si era stabilito che i consorzi beneficiari dovessero avere come scopo esclusivo l'esportazione.

Molti consorzi tra imprese minori artigiane generalmente svolgono attività multiple, per diversi scopi; di fronte a tale obbligo non hanno potuto presentare domanda.

Va anche segnalato che i tre miliardi utilizzati sui dieci previsti dalla legge

n. 374 hanno riguardato solo i consorzi di esportazione; infatti non sono state avanzate domande sulle agevolazioni tributarie e soltanto alcune sulle agevolazioni creditizie a causa dei costi di documentazione e del gran numero di certificati occorrenti. Fra le nuove attività c'è da segnalare l'acquisizione, la costituzione e la gestione di aree attrezzate, l'acquisto di beni strumentali, gli incentivi ai consorzi di prima organizzazione e di primo avviamento delle aree del Mezzogiorno. Avremmo voluto che queste incentivazioni fossero estese a tutti i consorzi, e che si aiutasse di più la costituzione di consorzi rispetto agli investimenti. Se è vero che fino ad oggi gli stanziamenti previsti sono stati in larga parte inutilizzati, prevedendo la costituzione, la gestione e l'acquisizione di aree comuni attrezzate e la urbanizzazione di proprietà dei consorzi, il contributo previsto risulterà assolutamente inadeguato.

Consideriamo di rilievo l'articolo 17, in particolare per la parte che prevede la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico (oggetto proprio in questi giorni del dibattito in Assemblea) e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi. Importante è il ruolo che le piccole e medie imprese possono svolgere in questo campo, non solo per i risparmi energetici che saranno in grado di realizzare al loro interno, ma anche per quelli che saranno in grado di far realizzare ad altri, cioè ai clienti, offrendo, e prima ancora facendo conoscere, prodotti idonei ed in linea con le indicazioni delle ricerche in campo energetico.

Viene dunque stimolata l'imprenditorialità dei responsabili delle piccole e medie imprese associate, agevolando l'utilizzo dei risultati delle ricerche, per fare della crisi energetica, delle tecniche per il contenimento dei consumi e per l'uso delle energie alternative un fattore di innovazione e di sviluppo dei meccanismi produttivi delle loro imprese, per una qualità effettivamente nuova della produzione e del consumo, e si consente loro di svolgere non solo il ruolo di utenti trainanti,

ma di protagonisti nello scenario energetico del futuro.

Sentiamo che si sta compiendo un passo avanti verso questa possibilità di far intervenire le imprese consortili e associate in un campo più vasto; si valorizza la funzione imprenditoriale delle piccole e medie imprese, si creano condizioni per una crescita qualitativa e per il consolidamento produttivo di questo settore e si pongono le premesse per il superamento delle forme di lavoro nero e di economia sommersa. Mi preme, infine, sottolineare la particolare importanza dell'ultimo comma dell'articolo 23: il fatto che il fido massimo si determini moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate, è altamente positivo, e mi piace ricordare come il nostro contributo all'introduzione di questa norma non sia stato indifferente e come, soprattutto, esso sia stato continuato sin dai tempi del dibattito svoltosi nell'aprile del 1977 sulla legge di riconversione industriale.

LAFORGIA. Condivido in pieno le valutazioni fatte circa l'importanza del provvedimento giuntoci dal Senato, soprattutto al fine di consentire la realizzazione di un sistema di interventi atti a sostenere e sviluppare iniziative di associazionismo economico nel settore della piccola e media impresa; credo infatti che, nell'attuale situazione sociale ed economica, sia questa la via più valida da seguire.

Con ciò non escludo che alcuni aspetti del provvedimento in esame andrebbero maggiormente approfonditi, primo fra tutti quello relativo alla iniziative consortili di secondo grado costituite a fini di garanzia fidi. Spesso, infatti, assistiamo alla debolezza nel decollo di alcuni consorzi; tale debolezza, ripeto, si manifesta soprattutto nell'avvio, proprio per il contesto nel quale gli investimenti vengono realizzati, e per la fragilità delle imprese consorziate; stando così le cose, per salvare l'esito dell'attività consortile, penso che l'unica possibilità sia il ricorso alla distribuzione del rischio.

I consorzi di secondo grado c'erano già, ma l'averli inseriti in questo provvedimento rappresenta certamente un fatto nuovo. Quello che lascia margine a qualche interrogativo, che il relatore ci potrà chiarire, è il funzionamento del meccanismo di riconoscimento dei consorzi di secondo grado che si costituiranno, riconoscimento indispensabile al fine di evitare la proliferazione dei consorzi stessi con la conseguente polverizzazione degli incentivi destinati a questo tipo di interventi.

Il relatore ha fatto anche riferimento ad alcune norme, contenute nella proposta Sacconi ed altri — che egli vorrebbe fossero salvaguardate — relative alla regionalizzazione della materia dei consorzi. Personalmente sono d'accordo nel senso che le regioni devono essere compartecipi della realizzazione degli organi consortili, però all'articolo 8 della proposta di iniziativa dell'onorevole Sacconi si parla di garanzia sussidiaria dei consorzi da parte delle regioni, mentre l'esperienza sin qui maturata ci dice che questa non è la via migliore da seguire per risolvere il problema. La funzione di garanzia sussidiaria ha, infatti, un valore pressoché nullo nella strategia degli incentivi; non serve a niente, diciamolo con franchezza. Essa ha avuto, per una certa fase della politica degli incentivi nel nostro paese, un valore deterrente nei confronti degli istituti bancari perché questi, essendovi una garanzia sussidiaria, non avevano bisogno di chiedere garanzie reali eccessive; però, se stabiliamo che la garanzia sussidiaria interviene dopo l'acquisizione da parte della banca di tutte le garanzie necessarie per erogare il suo finanziamento, allora il meccanismo rigido che molte volte ha presieduto ai finanziamenti agevolati rimane tale e quale.

A questo punto, allora, non mi sembra più molto innovativa l'ipotesi, che riscontriamo nel testo proveniente dal Senato, di assegnare la funzione di garanzia sussidiaria al Mediocredito centrale, anche perché in altra parte del provvedimento è stabilito con quali mezzi e forme le regioni possono intervenire a sostegno dei consorzi. Il grave sarebbe se noi, con que-

sto provvedimento, prevedessimo una serie di possibilità di intervento da parte delle regioni, senza stabilire con quali mezzi finanziari esse possono intervenire.

Erano queste le cose che volevo dire circa la parte che riguarda le imprese artigiane.

Esprimo la soddisfazione che con questo provvedimento si sia potuta recuperare una serie di norme già previste dal « decreto » e poi decadute, relative alla elevazione della garanzia sussidiaria dello Stato al 90 per cento circa l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, all'elevazione dei fidi spettanti ai consorzi, ed infine all'integrazione nel settore del *leasing*.

Si tratta, cioè, di riconoscere ai consorzi tra imprese artigiane la possibilità di ottenere contributi in conto interessi, il che servirà a dare una spinta in avanti alla realizzazione di programmi di rinnovamento tecnico e produttivo del settore in questione.

POSTAL. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti circa il contenuto dell'articolo 17, che prevede — al primo comma — che ai consorzi possano partecipare enti pubblici, anche di ricerca.

Ci troviamo però in una situazione in cui il massimo ente pubblico di ricerca del nostro paese, il CNR, non è facultizzato ad intervenire in società o consorzi di ricerca.

A questo proposito desidererei avere i chiarimenti necessari.

RAVAGLIA. Molto brevemente vorrei dire che il rifinanziamento che con questo provvedimento si propone per i consorzi delle piccole e medie imprese è molto atteso dalla categoria in questione, e credo, perciò, che sia necessario procedere con sufficiente speditezza.

L'urgenza di questo finanziamento viene tanto più marcata se si considerano le recenti misure monetarie adottate per cercare di indirizzare e selezionare il credito, assieme alle misure di sostegno all'esportazione.

Si tratta di un provvedimento innovativo rispetto alla precedente organizzazione del settore delle piccole e medie imprese (soprattutto quelle artigianali); le proposte di modifica allargano la possibilità di intervento relativamente ai settori entro i quali i consorzi possono intervenire, rispondendo ad esigenze nuove che si sono manifestate in questi ultimi tempi, nel senso di qualificare sempre di più i servizi che le singole imprese non sono in grado di sostenere autonomamente.

Debbo dire che le proposte di volta in volta avanzate per avviare un determinato meccanismo di credito facente perno sulle regioni non mi hanno convinto, soprattutto in considerazione della realtà economica che il paese sta vivendo, una realtà che ci consiglia ogni giorno di avere un controllo sufficientemente organico dei meccanismi monetari sul piano nazionale.

A mio parere il provvedimento trasmesso dal Senato è sufficientemente organico ed equilibrato, specie per quanto riguarda le necessità di credito delle singole imprese, poiché va incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese circa l'approntamento di strumenti associativi capaci di offrire efficaci servizi alle imprese stesse.

Debbo dire che da questo punto di vista mi sembra utile la *ratio* dell'articolo 7, relativamente alle agevolazioni tributarie. Si tratta di un articolo che ha un suo equilibrio; prevedere, come è stato proposto, la suddivisione degli utili del consorzio alle singole imprese, quando è prevista dal primo comma dell'articolo 7 l'esenzione dall'imposizione degli utili stessi, mi pare che sia una norma alternativa.

LAFORGIA. Non è possibile, l'articolo 4 lo esclude.

RAVAGLIA. L'onorevole Olivi ha proposto di prevedere la suddivisione degli utili.

OLIVI. La formazione degli utili, non la divisione.

RAVAGLIA. È difficile prevederli sul piano legislativo. Sono convinto che potranno farlo le singole imprese all'interno dei consorzi. Certe possibilità di investimento in settori talmente vasti come è previsto dalla legge inevitabilmente porteranno, sia pure indirettamente, un contributo fattivo al credito delle singole imprese.

Siamo pertanto favorevoli alla sollecita approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

SACCONI. Vorrei innanzitutto scusarmi con i colleghi per non aver assistito dall'inizio alla discussione sui provvedimenti in esame, avendo dovuto partecipare alla seduta della V Commissione bilancio. Ritengo che la discussione in corso sia inevitabilmente viziata dal fatto che sta ora venendo a scadenza tutta la nostra legislazione in materia di politica industriale, per cui sarà necessario un riesame complessivo di tutta questa normativa. Dopo gli anni delle incentivazioni discutibili e dopo gli anni del loro blocco indiscriminato, abbiamo oggi l'esigenza di ripensare tutto il nostro sistema di intervento nei confronti dell'industria in termini che siano ad un tempo programmati e operativi, più pragmatici di quanto non sia stata la legislazione di fondo in materia di politica industriale, la legge n. 675 del 1977. Abbiamo la necessità, dicevo, di ripensare gli attuali strumenti operativi, considerando la duplicità che caratterizza il nostro sistema industriale e le sue diverse esigenze: da un lato le grandi imprese e dall'altro le piccole e medie che pongono problemi che devono essere soddisfatti in maniera differente. Credo che il vizio di fondo della legge n. 675 sia stato questo: intervenire nel nostro sistema industriale attraverso piani di settore, con una articolazione tutta verticale, e nello stesso piano di settore considerare le esigenze, ad esempio della Montedison e della Petroplast, che sono manifestamente diverse.

Per altro il nostro sistema industriale vede non soltanto la crisi generalizzata della grande impresa, ma anche una de-

bolezza strutturale di quelle piccole e medie economie locali che pur tanto hanno contribuito in questi anni alla crescita economica del nostro paese. Sbaglieremmo se ritenessimo che il problema sia quello di consolidare e innovare le grandi imprese, ritenendo che l'attuale sistema delle piccole economie locali vada bene e che esse non abbiano bisogno se non di un indiscriminato sostegno. Di conseguenza mi pare giusta l'impostazione del Governo che si avvia a presentare un provvedimento di fondo per le grandi imprese che prevede due misure che mi sembra vadano incontro alle loro esigenze: il fondo di innovazione e il riesame dell'articolo 5 della legge n. 787 tendente a favorire la loro organizzazione finanziaria.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In quello stesso provvedimento il Governo inserirà anche un'altra misura relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 che probabilmente raddoppierà i limiti decisionali proprio nel momento in cui ci consente lo svincolo di 960 miliardi destinati, nella legge n. 675, alla piccola industria, onde consentirne l'utilizzo per ogni dimensione di impresa, grande, piccola e media.

Ritengo che tale provvedimento, che fa parte di un « pacchetto » di misure che il Governo intende adottare e che mi sembra coordinato, sarà varato nel prossimo Consiglio dei ministri.

SACCONI. Mi sembra che il Governo intenda mantenere la caratteristica dell'intervento per settore, limitatamente a quei cosiddetti grandi settori in crisi per i quali sono realizzabili programmi più che settoriali interaziendali; penso in particolare modo alla chimica, alla siderurgia, alla cantieristica, all'elettronica. Rimane però l'esigenza insoddisfatta di intervento nei confronti delle cosiddette economie locali rispetto alle quali sbaglieremmo se considerassimo che esse sono, in quanto vitali, sostanzialmente solide, e non tenessimo conto, invece, della debolezza strut-

turale che le caratterizza. Da questo punto di vista lo strumento dell'associazionismo economico appare sempre di più uno strumento fondamentale con il quale le piccole economie locali possono procedere alla propria riorganizzazione e non può più essere considerato, come in passato, marginale. Per il consolidamento dell'economia locale occorre considerare due limiti di fondo: il primo è rappresentato dal modesto potere di intervento regionale, che è limitato al solo artigiano e che ancora viene attuato in maniera indiscriminata e non secondo programmi di riorganizzazione, soprattutto per aree. Quando parliamo di economie locali il parametro non deve essere quello verticale, cioè il settore, ma orizzontale, cioè l'area territoriale.

Il secondo limite è rappresentato dalla mancanza di una specifica legislazione di sostegno, considerato che la piccola e media impresa non può più accedere alle provvidenze della legge n. 675, in realtà mai utilizzate, e dato che il 31 dicembre 1980 è venuta a scadenza la legge n. 374 del 1976. Sottolineo ancora: non è che questa realtà non abbia bisogno di interventi, anzi, non a caso essa finisce con l'approvvigionarsi tutta con il credito a breve essendo preclusi i canali a medio termine, e soprattutto non essendo stati programmati i canali del medio credito agevolato.

Stando così le cose, non possiamo non intervenire, e non con un provvedimento tampone, ma mediante un'azione più organica, cosa che ritengo la nostra Commissione debba fare con urgenza, perché dal punto di vista della politica del credito un maggior rigore nei confronti di quello a breve termine è indispensabile. Non è comunque possibile tornare a quella gestione, tanto disordinata, del credito che ha fatto parlare di « credito sommerso »; occorre piuttosto trovare altri canali di intervento per il consolidamento delle economie locali, al contempo considerando la legge n. 675 come uno strumento prevalentemente rivolto al sostegno ed allo sviluppo della piccola e media industria.

Si può infatti discutere sul tipo di intervento delle regioni, però, nel momento in cui si ritiene valido il parametro territoriale per il consolidamento del piccolo e medio sistema industriale, non si può escludere il ruolo spettante alle regioni in un intervento unitario sul sistema stesso, un ruolo che comporti da un lato funzioni più ampie, ma dall'altro più organiche, specifiche e meno indiscriminate.

Pertanto, anche se posso comprendere l'esigenza di avere in tempi rapidissimi una legislazione che intervenga in favore dell'associazionismo economico tra la piccola e media impresa, di fronte ad un provvedimento di questo tipo permane la mia preoccupazione nei confronti di un meccanismo fortemente centralizzato e caricato sul sistema bancario, con esclusione di qualsiasi funzione di selezione.

Ritengo, infatti, che in futuro vedremo sempre di più le leggi nazionali, in campo di politica industriale, assumere la forma consortile come strumento di priorità di intervento, così come le piccole attività consortili dipenderanno dall'intervento delle regioni nella logica di atti programmatici.

Per arrivare, quindi, a risposte urgenti ed efficaci anche per quanto riguarda l'organizzazione più complessiva e razionale della legislazione in materia industriale, credo si debba e si possa trovare in questa sede un'intesa più ampia che non tra le sole forze di maggioranza. Occorre trovare una larga unità sulle possibilità di intervento, trovare — in termini di coesione — il modo, contemporaneamente all'approvazione di questo provvedimento (ampiamente sollecitato da tutti gli operatori, perché altri strumenti non hanno), di raggiungere un accordo finalizzato — nel più breve tempo possibile — ad una iniziativa autonoma che porti alla realizzazione di un vero testo di legge della Commissione, rispondente alle effettive esigenze del nostro sistema industriale.

Nello stesso momento in cui formulo questa proposta non mi nascondo certo le difficoltà che si frappongono alla sua realizzazione, però sono convinto che in materia di riorganizzazione della norma-

tiva industriale qualcosa di più e di diverso si possa e si debba fare, rispetto a quanto contenuto nel testo proveniente dal Senato, unendo le forze di tutti ed elaborando un provvedimento che tenga conto delle numerose ed importanti esigenze emerse nel corso del dibattito avvenuto in questa sede.

ALIVERTI. Anche io volevo esprimere, brevemente, alcune considerazioni sul provvedimento in discussione, per il quale do un giudizio largamente positivo.

Concordo con quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento e sulle linee di comportamento che le diverse forze politiche hanno adottato in quella sede (è noto il fatto che il disegno di legge è stato approvato con un consenso che si potrebbe definire unanime). Non ritengo, inoltre, che su questo argomento si possano trovare diversificazioni nei due rami del Parlamento. Il mio gruppo si adegnerà al parere già ampiamente espresso al Senato sul testo che si è stato trasmesso.

In merito al testo occorrerebbe fare alcune considerazioni di carattere particolare, anzi di tecnica legislativa, posto che ci troviamo davanti all'esigenza di una rapida approvazione, esigenza già avvertita dal Senato.

Da parte nostra occorrerebbe che si procedesse ad una rilettura e ad una ridefinizione di alcune formulazioni che, a mio parere, non sempre colgono il segno e soprattutto non soddisfano pienamente le esigenze che sottendono al provvedimento nel suo complesso.

Come ho già dichiarato in premessa, facendo alcune osservazioni di carattere metodologico, questa discussione credo possa avviare ad alcuni inconvenienti contribuendo a dare interpretazioni che rendano possibile una migliore applicazione del provvedimento; debbo ricordare che alcuni inconvenienti che noi rileviamo questa mattina, erano stati già sottolineati nella sesta legislatura quando avevamo affrontato la legge n. 374, un provvedimento che era arrivato alla Camera sullo scorcio delle elezioni, anzi in prossimità delle ele-

zioni anticipate. Chi vada a rileggere gli *Atti parlamentari*, si renderà conto che in quella occasione ci furono pochissimi interventi e ci si limitò ad una rapida approvazione del provvedimento. Tale approvazione non limitò la portata di alcune interpretazioni contenute nel dibattito, pure esiguo, che si era effettuato in Commissione.

A mio avviso, se tali interpretazioni fossero state lette dagli operatori e da coloro che hanno partecipato al comitato di gestione, non si sarebbero verificati quegli inconvenienti che sono stati stamattina lamentati dal collega Olivi.

Nel settembre del 1979, in una seduta del comitato di gestione, si precisò che fra le forme consortili vi erano anche le imprese a cooperazione e si pretese un sollecito intervento del Consiglio di Stato, restando inteso che nel frattempo il comitato avrebbe continuato l'esame e l'approvazione delle domande di consorzi costituiti in forma di cooperative.

A questo punto bisogna fare alcune critiche alla legge n. 374, sia per quanto riguarda la disinformazione sia per quanto riguarda l'esiguità dei finanziamenti, così come per la scarsa propensione di tutto il tessuto delle piccole e medie imprese del nostro paese ad associarsi.

Le domande che allora vennero presentate furono scarsissime, mentre numerose furono le domande per ottenere i benefici che automaticamente venivano erogati attraverso un meccanismo che a mio avviso la proposta di legge in discussione ha fatto bene a rivedere. La rilettura della legge n. 374 (perché tale deve considerarsi) e l'integrazione che ha operato il Senato della medesima legge, corrispondono alle esigenze emerse nel corso della applicazione della stessa soddisfacendo alle aspettative degli operatori.

Sono perciò dell'avviso che quanti più numerosi saranno gli interventi nel corso di questa discussione, tanto più si rimuoveranno quelle difficoltà interpretative che ancora sorgono nei confronti del testo trasmesso dal Senato. Una di queste è relativa alla natura dei consorzi che si vogliono costituire e quindi alla finalizza-

zione del provvedimento nel suo complesso.

Faccio rilevare che nel caso che ci interessa non si tratta di consorzi in genere, ma opportunamente si precisa che ci si rivolge a quei consorzi e a quelle società consortili che promuovono lo sviluppo e la razionalizzazione del commercio dei prodotti delle aziende associate. Perché faccio queste affermazioni? Perché ridimensionano la portata del dettato degli articoli 4 e 7.

L'articolo 4, a mio avviso, può anche considerarsi pleonastico perché, se è vero quanto ho detto prima, cioè che tale specificità costitutiva deve avere una sua finalizzazione e che tale finalizzazione può, analogicamente, interpretarsi come attività di servizio, non si vede come un consorzio che svolge un servizio per le proprie consociate possa anche esercitare una attività autonoma, propria invece delle aziende commerciali o industriali, e quindi produrre dei redditi di gestione. Pertanto nego in linea di principio che questi consorzi possano conseguire degli utili. Saranno degli avanzi o dei residui attivi di fine esercizio, ma con un valore meramente contabile e che non possono interpretarsi come utili conseguiti dalle aziende. Se poi andiamo oltre, ci troviamo di fronte ad uno scontro tra due impostazioni: quella riservata ai consorzi di imprese industriali costituite con qualsiasi forma e quella dei consorzi costituiti in forma cooperativa che soggiacciono già a determinate norme; vi sono norme del codice civile e norme di leggi applicative della cooperazione che prevedono alcune limitazioni, tra le quali l'impossibilità da parte delle aziende cooperative di distribuire gli utili ai propri soci, in questo caso alle imprese consociate.

Inoltre, le stesse norme tributarie in vigore, pur ammettendo che le società cooperative possono conseguire alla fine dell'esercizio dei residui passivi, ammettendo il principio del servizio, hanno accettato l'istituto del ristorno che è quella parte di residuo attivo che viene restituito ai soci, in questo caso alle imprese consociate, non potendosi considerare un utile

conseguito, ma un eccesso di incasso, che deve quindi anche ridurre la contribuzione da parte delle imprese consociate. Poiché per il proprio funzionamento questi consorzi dovranno necessariamente avvalersi di una contribuzione, oltretutto di una partecipazione azionaria delle proprie società, sono convinto che alla fine di ogni esercizio essi possono ristornare la parte residuale alle proprie aziende, in modo che non si dia adito al conseguimento di utili. Se da una parte, quindi, può considerarsi pleonastica l'affermazione dell'articolo 4, dall'altra credo che occorra anche ridimensionarne la portata. Per queste ragioni ho voluto fare queste precisazioni che, per altro, dovrebbero interessare anche l'articolo 7. Infatti, se è vero che può essere accettato l'istituto del ristorno, le norme già in vigore non vietano che si accantonino fondi di riserva straordinaria, destinati o meno a investimenti, perché le riserve straordinarie possono essere utilizzate dalle società nel corso della loro attività. Non presenteremo emendamenti in proposito per non ritardare l'approvazione del provvedimento. Presenteremo invece un ordine del giorno affinché sia precisata meglio la natura e il limite di alcune norme.

Vorrei inoltre sottolineare come il provvedimento possa creare degli scompensi. Pur intendendo rimuovere quel centralismo che, tutto sommato, caratterizzava la precedente normativa, è stato mantenuto l'istituto preesistente, non so se a vantaggio ma certo a carico del Ministero del commercio estero, rendendo possibile l'applicazione delle provvidenze con un certo criterio di discrezionalità. Mi auguro che queste preoccupazioni possano essere rimosse, vincolando eventualmente lo stesso comitato o lo stesso Ministero del commercio con l'estero ad applicare la legge con criteri preventivamente stabiliti, criteri che possono essere riferiti, ad esempio, alla data di presentazione delle domande, e che diano la tranquillità che non vengano commessi abusi o erogazioni a titolo clientelare.

Per quanto riguarda i finanziamenti, debbo sottolineare l'assoluta insufficienza

degli stessi. Mi rendo conto che in questo momento l'importante era cominciare ad approvare le norme, ma non vorrei che le categorie interessate che tanto sollecitano l'approvazione del provvedimento, vedano ancora una volta deluse le proprie aspettative. Presenterò pertanto un ordine del giorno per impegnare il Governo a rivedere tali finanziamenti in occasione del varo della prossima legge finanziaria, anche per soddisfare tutte le possibili domande che nel corso del presente esercizio potranno essere presentate o agli istituti di credito o al Ministero del commercio estero.

Ribadisco, in conclusione, il mio consenso al provvedimento, già approvato dal Senato, che mi auguro abbia il voto favorevole della Commissione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Desidero ringraziare l'onorevole Aliverti che, con il suo intervento, mi ha preceduto in alcune delle considerazioni che volevo fare per quanto riguarda il tema tanto discusso del divieto della ripartizione degli utili. Come è noto, uno dei modi con cui gli utili si possono ripartire, nel caso di imprese che operano a valle di altre, è con la riduzione dei costi. La norma in oggetto, ponendo il divieto della distribuzione degli utili, stimola appunto al metodo della riduzione dei costi che, dal punto di vista fiscale, è ampiamente riconosciuto e non potrebbe non esserlo perché i costi possono essere ridotti con un metodo contabile o con l'altro. A mio parere la norma sul divieto della distribuzione degli utili si pone a favore di quelle piccole imprese che, diversamente, potrebbero essere sfruttate dal consorzio delle maggiori, trasformandolo in una sorta di organizzazione capitalistica, anziché in una sorta di associazione cooperativa.

Brevissime osservazioni su alcuni punti dell'articolato.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 12, ritengo sarà compito del

CIPI fissare le caratteristiche dei soggetti abilitati a richiedere le agevolazioni.

Come giustamente ha osservato il collega Aliverti, e noi faremo bene a farlo presente nell'ordine del giorno, all'articolo 15 non si prevede con quale criterio le domande debbano essere esaminate. A mio parere il modo di procedere dovrebbe essere uno solo: vedere se esistono i requisiti, e seguire poi una graduatoria. Non credo ci possa essere un criterio diverso.

Per quanto riguarda, infine, la composizione dei consorzi misti di cui all'articolo 17, penso che anche gli enti pubblici di ricerca potranno essere abilitati a partecipare a tali consorzi, pur se il loro statuto non lo prevede. Comunque anche questo concetto potrà essere specificato nell'ordine del giorno che ci riserviamo di presentare.

**CERRINA FERONI.** Desidero preannunciare la presentazione di emendamenti che non abbiamo ancora avuto il tempo di formalizzare, e che si riferiscono alle questioni sollevate, nei loro interventi, dai colleghi Sarri Trabujo e Olivi. Vi sono alcune correzioni sostanziali (innovazioni) che sono quelle che riprendeva nel suo intervento l'onorevole Sacconi, sia pure con la proposta di rinvio ad una revisione generale della legislazione della politica industriale.

Altre modifiche che proporremo sono di natura interpretativa perché consideriamo abbastanza singolare, nel momento in cui stiamo approvando una legge, rinviarne l'interpretazione ad un successivo ordine del giorno.

Non insistiamo invece oggi sulla formazione di un Comitato ristretto perché non vogliamo che questo possa avere alcun significato dilatorio rispetto all'urgenza del provvedimento, che riconosciamo. Chiediamo, però, che ci sia dato il tempo necessario alla formulazione degli emendamenti, poiché solo quando avremo di fronte gli emendamenti formali e gli ordini del giorno potremo utilmente decidere sulla prosecuzione dei lavori.

---

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1981

---

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene che il provvedimento in questione rientri fra quelli relativi alla manovra di revisione della politica industriale; per questo motivo ne sottolinea l'urgenza, raccomandando alla Commissione di non dilazionare oltre la prossima settimana il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO